

## GENNAIO 2026: NOVITÀ

---

Interventi di efficienza energetica - Operatività del portale ENEA per il 2026

Acquisto di *bonus* edilizi a un valore inferiore a quello nominale - Disciplina ai fini del reddito di lavoro autonomo

*Bonus* per i lavoratori dipendenti introdotto dalla legge di bilancio 2025 - Determinazione dell'importo spettante - Individuazione dei giorni di lavoro

Redditi di lavoro dipendente - Nuove imposte sostitutive per il 2026 - Versamento con il modello F24 - Codici tributo e modalità

*Fringe benefit* per autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti - Importo trattenuto eccedente il valore convenzionale – Tassazione

Contributi di assistenza sanitaria integrativa - Regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente – Chiarimenti

Regime degli impatriati - Frontalieri e *smart working* – Chiarimenti

Acquisti oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive - Integrazione della fattura elettronica con il codice unico di progetto - Attivazione del servizio *web*

Imposta di bollo relativa ai contratti di appalto pubblico - Ulteriori chiarimenti

Accordo di cessazione della partecipazione in un'associazione professionale - Obblighi di registrazione

Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al primo semestre 2026

## FEBBRAIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

---

## **INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - OPERATIVITÀ DEL PORTALE ENEA PER IL 2026**

Con un proprio comunicato, l'ENEA ha reso noto che, a partire dal 22.1.2026, è operativo il portale telematico aggiornato, per trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica riferiti all'anno 2026.

### **MODALITÀ DI INVIO DEI DATI**

Al portale telematico dell'ENEA (presente al *link* <https://bonusfiscali.enea.it>) si accede autenticandosi tramite SPID o carta di identità elettronica (CIE).

In particolare, vanno trasmessi mediante:

- la sezione "Ecobonus", i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica agevolati con la detrazione IRPEF/IRES di cui agli artt. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013;
- la sezione "Bonus Casa", i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili agevolati con la detrazione IRPEF per recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR.

### **Soggetti obbligati alla trasmissione**

La comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa:

- dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale;
- in alternativa, dall'intermediario (tecnico, amministratore di condominio, ecc.).

### **TERMINE DI INVIO DEI DATI**

I dati relativi agli interventi di efficienza energetica vanno trasmessi all'ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

In deroga a tale regola generale, i 90 giorni per la comunicazione all'ENEA decorrono invece dal 22.1.2026 (data di attivazione del portale), anziché dall'ultimazione dei lavori, per:

- gli interventi conclusi tra l'1.1.2026 e il 22.1.2026 (quindi, conclusi nel periodo antecedente all'operatività del portale ENEA);
- i lavori conclusi nel 2025, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

Nei suddetti casi, in base al regime transitorio, il termine di comunicazione all'ENEA scade quindi il 22.4.2026.

## **ACQUISTO DI *BONUS* EDILIZI A UN VALORE INFERIORE A QUELLO NOMINALE - DISCIPLINA AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO**

Con la risposta a interpello 16.1.2026 n. 6, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della disciplina applicabile, ai fini della formazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, all'acquisto di crediti d'imposta originati da *bonus* edilizi (ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020) ad un valore inferiore a quello nominale.

### **QUADRO NORMATIVO**

Per effetto della riforma operata dal DLgs. 192/2024, è stato introdotto il c.d. "principio di onnicomprensività", in base al quale il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra (art. 54 co. 1 del TUIR):

- tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale;
- l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.

### **Decorrenza**

Il principio di onnicomprensività si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, vale a dire dal 2024 per i soggetti "solari" (art. 6 co. 1 del DLgs. 192/2024).

### **RILEVANZA REDDITUALE**

In base al citato principio, l'Agenzia ribadisce che sia il valore nominale del credito di imposta, sia il relativo costo di acquisto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

In particolare, tenuto conto del principio di cassa, secondo l'Agenzia:

- il costo d'acquisto è deducibile nel periodo d'imposta del relativo sostenimento;

- il valore nominale è imponibile nel periodo d'imposta in cui il credito viene compensato nel modello F24 o, in caso di compensazione su un arco temporale pluriennale – ove ciò sia consentito – nei periodi d'imposta in cui ha luogo la compensazione.

#### **RILEVANZA AI FINI IRAP**

L'Amministrazione finanziaria precisa che tali componenti reddituali concorrono anche alla determinazione della base imponibile IRAP (ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 446/97), ove l'acquisto sia operato da uno studio associato o da un'associazione tra professionisti (dal 2022 le persone fisiche sono escluse *ex lege* dal tributo).

#### **ESCLUSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ACQUISTATI PRIMA DEL 2024**

Tenuto conto che il suddetto principio di onnicomprensività si applica dal 2024, secondo l'Agenzia i crediti d'imposta acquistati fino al 31.12.2023 non assumono rilevanza reddituale (nello stesso senso, anche le risposte fornite nel Videoforum Italia Oggi 26.1.2026).

Pertanto, le relative quote utilizzate in compensazione non sono da assoggettare a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP.

#### **BONUS PER I LAVORATORI DIPENDENTI INTRODOTTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE - INDIVIDUAZIONE DEI GIORNI DI LAVORO**

Con la risposta a interpello 16.1.2026 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti per il riconoscimento ai lavoratori dipendenti del *bonus* introdotto dall'art. 1 co. 4 - 9 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), che integrano la precedente circ. 16.5.2025 n. 4.

#### **NUOVO BONUS PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

Ai fini della riduzione del c.d. "cuneo fiscale", l'art. 1 co. 4 - 9 della L. 207/2024 ha infatti introdotto, a partire dal 2025:

- un *bonus* (o somma), per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito;
- in favore dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (con esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati).

Il *bonus* si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

#### **INDIVIDUAZIONE DELLA PERCENTUALE APPLICABILE**

L'art. 1 co. 5 della L. 207/2024 stabilisce che, ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.5.2025 n. 4 (§ 1.2), ha quindi chiarito che, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante occorre:

- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);
- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.

Nella determinazione del "reddito annuale teorico", secondo quanto indicato nella suddetta circolare, occorre prendere in considerazione i "giorni di lavoro dipendente".

Ad esempio, in presenza di un contratto di lavoro dipendente dall'1.9.2025 al 31.12.2025 (122 giorni di lavoro dipendente), per il quale il lavoratore percepisce una retribuzione complessiva di 5.000,00 euro, il reddito annuale teorico è pari a 14.959,02 euro ( $5.000,00 / 122 \times 365$ ), a cui corrisponde un *bonus* di 265,00 euro ( $5.000,00 \times 5,3\%$ ).

#### **DETERMINAZIONE DEI GIORNI DI LAVORO DIPENDENTE**

Ai fini del suddetto conteggio, si pone quindi il problema se vadano considerati i giorni in cui il

dipendente, pur risultando formalmente in forza in azienda, non percepisca una retribuzione per determinate giornate dell'anno a causa di assenze non retribuite, aspettative, permessi non retribuiti, sospensioni dal lavoro senza corresponsione di alcun emolumento, ecc., fino al limite di una totale assenza di giorni lavorati nell'anno.

Con la risposta a interpello 7/2026, l'Agenzia delle Entrate, richiamando quanto precisato nella precedente circ. 18.2.2022 n. 4 in relazione al riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR (anch'esse rapportate al periodo di lavoro nell'anno), ha chiarito che anche per il riconoscimento del *bonus* introdotto dalla legge di bilancio 2025 rilevano solo i giorni per i quali è stata percepita una retribuzione.

Pertanto, anche ai fini del calcolo della "retribuzione teorica annuale" per il riconoscimento del *bonus* di cui all'art. 1 co. 4-5 della L. 207/2024, i "giorni di lavoro dipendente" da considerare devono essere *"esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione"*.

In caso di assenza parziale di giorni lavorati nell'anno, non si deve quindi tener conto dei giorni in cui il dipendente non ha percepito una retribuzione.

#### **PERCEPIMENTO DI EMOLUMENTI ARRETRATI**

In assenza totale di giorni lavorati nell'anno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il *bonus* in esame non può essere riconosciuto in relazione alla corresponsione di emolumenti arretrati che non si riferiscono all'anno 2025, anche se assoggettati a tassazione ordinaria.

#### **PERIODI DI LAVORO CONTEMPORANEI**

Si ricorda che la circ. Agenzia delle Entrate 4/2025 aveva chiarito che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell'anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

#### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - NUOVE IMPOSTE SOSTITUTIVE PER IL 2026 - VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 - CODICI TRIBUTO E MODALITÀ**

Con le ris. 29.1.2026 n. 2, 3 e 4, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per effettuare il versamento, mediante il modello F24, delle nuove imposte sostitutive introdotte dalla L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) in favore dei lavoratori dipendenti e valide solo per il 2026.

#### **IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE SOMME PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO O A TURNI DEI DIPENDENTI PRIVATI**

L'art. 1 co. 10 - 11 della L. 199/2025 ha previsto, per il periodo d'imposta 2026, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, pari al 15%, alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

L'imposta sostitutiva si applica:

- ai titolari di un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 40.000,00 euro;
- entro il limite annuo delle suddette somme pari a 1.500,00 euro;
- salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

#### **Codici tributo**

I datori di lavoro sostituti d'imposta devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva in esame, tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2026 n. 2:

- "1076", denominato *"Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199"*;
- "1610", per l'imposta sostitutiva dovuta in Sicilia e versata fuori Regione;

- “1929”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Sardegna e versata fuori Regione;
- “1933”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori Regione;
- “1311”, per l’imposta sostitutiva versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla Regione in cui è effettuato il versamento.

#### **Compilazione del modello F24**

In sede di compilazione del modello F24:

- i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”;
- nel campo “Mese di riferimento” deve essere indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta, nel formato “00MM”;
- nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

#### **IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI DEI DIPENDENTI PRIVATI**

L’art. 1 co. 7 della L. 199/2025 ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, pari al 5%, sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026.

L’imposta sostitutiva si applica:

- ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000,00 euro;
- salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

#### **Codici tributo**

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva in esame, tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2026 n. 3:

- “1075”, denominato *“Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”*;
- “1609”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Sicilia e versata fuori Regione;
- “1926”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Sardegna e versata fuori Regione;
- “1927”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori Regione;
- “1310”, per l’imposta sostitutiva versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla Regione in cui è effettuato il versamento.

#### **Compilazione del modello F24**

In sede di compilazione del modello F24:

- i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”;
- nel campo “Mese di riferimento” deve essere indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta, nel formato “00MM”;
- nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

#### **IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L’art. 1 co. 237 della L. 199/2025 ha previsto, per l’anno 2026, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, pari al 15%, sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.

L’imposta sostitutiva si applica:

- ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro;
- entro il limite dei suddetti compensi di 800,00 euro;
- salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

L'imposta sostitutiva non si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 45 co. 2 del DLgs. 95/2017.

#### **Codici tributo relativi al modello F24**

In caso di versamento dell'imposta sostitutiva in esame tramite il modello F24, i sostituti d'imposta devono utilizzare i seguenti codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2026 n. 4:

- "1077", denominato *"Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199"*;
- "1611", per l'imposta sostitutiva dovuta in Sicilia e versata fuori Regione;
- "1934", per l'imposta sostitutiva dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori Regione;
- "1935", per l'imposta sostitutiva dovuta in Sardegna e versata fuori Regione;
- "1314", per l'imposta sostitutiva versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla Regione.

#### **Compilazione del modello F24**

In sede di compilazione del modello F24:

- i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati";
- nel campo "Mese di riferimento" deve essere indicato il mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta, nel formato "00MM";
- nel campo "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

#### **Codici tributo relativi al modello F24 EP**

In caso di versamento dell'imposta sostitutiva in esame tramite il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), i sostituti d'imposta devono invece utilizzare i seguenti codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2026 n. 4:

- "179E", denominato *"Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199"*;
- "180E", per l'imposta sostitutiva dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori Regione;
- "181E", per l'imposta sostitutiva versata in Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla Regione.

#### **Compilazione del modello F24 EP**

In sede di compilazione del modello F24 EP:

- i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "riferimento A" deve essere indicato il mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta, nel formato "00MM";
- nel campo "riferimento B" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

I campi "codice" ed "estremi identificativi" non devono essere valorizzati.

#### **FRINGE BENEFIT PER AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - IMPORTO TRATTENUTO ECCEDENTE IL VALORE CONVENZIONALE - TASSAZIONE**

Con la risposta a interpello 21.1.2026 n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'importo pagato dal dipendente, con trattenuta, eccedente il valore convenzionale del *fringe benefit* per l'autoveicolo concesso in uso promiscuo, determinato ai sensi dell'art. 51 co. 4 del TUIR, concorre a formare il reddito.

Nel caso di specie, la società chiede ad alcuni dipendenti di partecipare interamente all'onere sostenuto dall'azienda per l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:

- il dipendente possa concorrere all'onere complessivo sostenuto dalla società per l'assegnazione dell'autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del *fringe benefit* attraverso una trattenuta mensile corrispondente, nell'arco temporale di dodici mesi, al valore del *fringe benefit* determinato ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR;
- le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla società dovranno essere trattenute dall'importo "netto" della retribuzione variabile, in quanto il valore del *fringe benefit* eccedente il valore determinato ai sensi dell'art. 51 co. 4 del TUIR deve concorrere alla formazione del complessivo reddito di lavoro dipendente ai sensi del precedente co. 1.

#### **CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - REGIME DI NON CONCORRENZA AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE - CHIARIMENTI**

Con la risposta a consulenza giuridica 26.1.2026 n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro a un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, in costanza di rapporto di lavoro, anche se alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza il rapporto di lavoro non è più attivo.

Nel caso di specie, al raggiungimento di una quota minima di giorni di lavoro del dipendente:

- il datore di lavoro versa il contributo al Fondo sanitario integrativo;
- viene riconosciuto il diritto all'iscrizione alla Cassa sanitaria per l'intero anno successivo.

Tenuto conto della particolarità del settore, consistente nell'avvicendamento tra periodi in cui il lavoratore è alle dipendenze del datore di lavoro e periodi di riposo nei quali il rapporto di lavoro si estingue, è possibile che la copertura assicurativa decorra per un periodo nel quale il lavoratore potrebbe non essere più alle dipendenze del datore, coprendo quindi periodi diversi da quelli di durata del rapporto di lavoro che ha comportato il pagamento del contributo.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, però, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, non è rilevante la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza e pertanto tali contributi possono rientrare nel regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, ferme restando le altre condizioni.

#### **REGIME DEGLI IMPATRIATI - FRONTALIERI E SMART WORKING - CHIARIMENTI**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune risposte a interpello relative al nuovo regime degli impatriati di cui all'art. 5 del DLgs. 209/2023.

#### **ATTIVITÀ ESTERA COME FRONTALIERE ALLE DIPENDENZE DI SOCIETÀ ITALIANA - AMMISSIBILITÀ**

Con la risposta a interpello 20.1.2026 n. 12, Agenzia delle Entrate ha chiarito che può accedere al regime degli impatriati, di cui all'art. 5 del DLgs. 209/2023, l'ex frontaliere che, dopo aver lavorato dall'estero per una società italiana, acquisisce la residenza in Italia continuando a lavorare per la medesima società italiana.

Il caso di specie riguarda un dipendente che, dopo essere stato assunto da una società italiana nel 2016 per lavorarvi in presenza, si trasferisce all'estero dal 2018, continuando a prestare attività lavorativa per la medesima società italiana come frontaliere, per poi rientrare in Italia nel 2026 alle dipendenze della stessa società.

In considerazione del fatto che l'art. 5 del DLgs. 209/2023 non pone condizioni riguardo al luogo dove l'attività lavorativa deve essere svolta durante il periodo di residenza all'estero che precede il rientro in Italia, l'Agenzia delle Entrate ammette, in presenza dei requisiti, la fruizione del beneficio.

#### **LAVORO DA REMOTO ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO ESTERO - AMMISSIBILITÀ**

Con la risposta a interpello 12.1.2026 n. 2, Agenzia delle Entrate ha chiarito che può fruire del regime degli impatriati di cui all'art. 5 del DLgs. 209/2023 la persona che rientra in Italia per prestare attività lavorativa in *smart working* alle dipendenze di un datore di lavoro estero, fermo restando che, nel periodo d'imposta, l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

## **ACQUISTI OGGETTO DI INCENTIVI PUBBLICI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA CON IL CODICE UNICO DI PROGETTO - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WEB**

Dal 27.1.2026 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", il servizio *web* che consente di integrare il codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive. L'Agenzia ha pubblicato anche una guida per l'utilizzo del servizio.

### **OBBLIGO DI INDICARE IL CUP NELLE FATTURE DI ACQUISTO**

Le fatture relative all'acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive erogati dalla Pubblica Amministrazione devono contenere il codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della L. 3/2003, riportato nell'atto di concessione o comunicato in sede di assegnazione o al momento della richiesta dell'incentivo.

Con il provv. 10.12.2025 n. 563301, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di integrazione delle fatture elettroniche, relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, qualora non contengano il codice unico di progetto (CUP) o sia indicato in maniera errata.

### **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WEB PER L'INSERIMENTO DEL CUP NELLA FATTURA ELETTRONICA**

Qualora la fattura elettronica originaria non contenga l'informazione relativa al codice unico di progetto (CUP), o la contenga in maniera errata, il cessionario/committente può integrare il documento avvalendosi di uno specifico servizio *web* messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale "Fatture e Corrispettivi".

Il nuovo servizio *web* è attivo dal 27.1.2026.

### **AMBITO TEMPORALE DELLA POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE**

L'integrazione delle fatture elettroniche con il CUP, mediante il nuovo servizio, è consentita per le fatture la cui data operazione è successiva al 31.5.2023.

### **MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA**

Il cessionario (o il committente) può provvedere ad inserire nella fattura elettronica ricevuta l'informazione relativa al codice unico di progetto (CUP) nel caso in cui non sia stata riportata o sia stata indicata in modo errato dal cedente (o prestatore) e quest'ultimo non abbia provveduto a rimettere correttamente il documento dopo avere annullato quello errato tramite nota di credito.

Il cessionario/committente (o un intermediario abilitato) potrà accedere al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici", trovando, all'interno del box "Comunicazioni", il *link* "Integrazione CUP".

Una volta individuata la fattura elettronica, tra quelle emesse a partire dall'1.6.2023 e non rifiutate dal Sistema in Interscambio (SdI), cliccando sul *link* "Azioni" è possibile consultare i codici unici di progetto già associati. Il bottone "Inserisci CUP" consente di riportare il dato, specificando se vada associato all'intera fattura o a una singola linea.

Il CUP indicato nella fattura elettronica dal cedente o dal prestatore al momento dell'emissione non può essere eliminato o rettificato, dal momento che, una volta trasmesso al SdI, il *file* XML non è più modificabile. La correzione potrà avvenire, invece, mediante inserimento del CUP corretto grazie al nuovo servizio.

I codici unici di progetto inseriti mediante il nuovo servizio possono, invece, essere eliminati, in caso di errore, tramite il tasto "Elimina CUP".

#### **Guida all'utilizzo del servizio**

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, una guida all'utilizzo delle nuove funzionalità.

## **IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICO - ULTERIORI CHIARIMENTI**

Con la consulenza giuridica 16.1.2026 n. 1, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad analizzare l'imposta di bollo *una tantum* dovuta dall'appaltatore ai sensi del nuovo Codice degli appalti

pubblici (art. 18 co. 10 del DLgs. 31.3.2023 n. 36).

#### **IMPOSTA DI BOLLO UNA TANTUM SUGLI APPALTI PUBBLICI**

L'art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023, nel contesto della riforma della disciplina dei contratti pubblici, ha modificato le modalità di applicazione dell'imposta di bollo ai contratti di appalto pubblico, disponendo che l'imposta di bollo, su tali contratti, sia assolta dall'appaltatore *"una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso"*.

La misura dell'imposta dovuta è stata definita dalla Tabella A, contenuta nell'Allegato I.4 al Codice degli appalti, secondo *"un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo"* (così la circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2023 n. 22).

#### **NATURA SOSTITUTIVA**

L'imposta di bollo *una tantum* *"ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili"* di cui all'art. 13 punto 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.

In proposito, la suddetta circ. 22/2023 ha chiarito che l'imposta di bollo corrisposta dall'aggiudicatario al momento della formazione del contratto sostituisce l'imposta di bollo dovuta in base al DPR 642/72 sugli atti riguardanti l'intera procedura (dalla selezione dell'operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto), con l'eccezione dell'imposta dovuta sulle fatture e documenti simili.

#### **CONTRATTI ESCLUSI DAL CODICE DEGLI APPALTI**

Il soggetto istante si rivolge all'Agenzia delle Entrate per sapere se l'imposta di bollo sia applicabile, nei modi e nelle misure stabiliti dal suddetto art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023, anche alle fattispecie di contratti di appalto escluse dal perimetro delineato dal Codice degli appalti pubblici, con particolare riferimento ai contratti di cui all'art. 56 co. 1 lett. a) *"riguardanti i contratti relativi a servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative"*.

#### **APPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA DI BOLLO UNA TANTUM**

Nel rispondere alla richiesta di consulenza giuridica, l'Agenzia afferma che i "contratti esclusi", di cui al citato art. 56 co. 1 lett. a) del DLgs. 36/2023, non sono, in realtà, totalmente esclusi dalla disciplina del Codice degli appalti pubblici, *"dovendo comunque ottemperare ad alcuni principi fondamentali, tra cui le forme contrattuali identificate"* nell'art. 18. Per queste ragioni, a tali contratti l'imposta di bollo va applicata secondo le modalità previste al co. 10 del medesimo art. 18.

#### **ACCORDO DI CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.1.2026 n. 3, ha affrontato i profili di imposizione indiretta degli accordi assunti, nel contesto di un'associazione tra professionisti, quando uno degli associati va in pensione.

#### **CASO DI SPECIE**

Il caso di specie riguardava uno studio notarile costituito nel 2008, sotto forma di associazione tra professionisti, da tre notai.

Nel giugno 2025, uno dei tre notai associati raggiunge il pensionamento e perde, per questo, la qualità di associato, maturando, però, in base a quanto disposto dai patti associativi, il diritto alla liquidazione di *"una somma a titolo di indennizzo a carico dell'Associazione"*.

In questo contesto, le parti (i notai rimasti e l'associato uscente) stipulano, in forma di corrispondenza, un accordo nel quale viene determinata la somma che l'associazione professionale deve corrispondere all'associato uscente e stabilite le modalità di pagamento rateale.

Sugli obblighi di registrazione di tale accordo, le parti coinvolgono l'Agenzia delle Entrate, per avere conferma che la registrazione sia obbligatoria solo in caso d'uso.

#### **REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO PER CORRISPONDENZA**

L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere all'interpello, afferma che la scrittura con cui i membri dell'associazione professionale si accordano per riconoscere un indennizzo in denaro al professionista uscente (in ragione del pensionamento):

- va ricondotta all'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (e non all'art. 4 della medesima Tariffa, che riguarda, invece, le "assegnazioni"), il quale prevede l'imposta di registro del 3%;
- in quanto formata per corrispondenza, va soggetta a registrazione in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/86) ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a) della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86.

L'imposta di registro del 3% sull'accordo, quindi, risulterà dovuta ove la scrittura venga volontariamente registrata, oppure nell'eventualità che il caso d'uso si verifichi e la registrazione divenga, pertanto, obbligatoria.

#### **RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2026**

Ai fini dell'individuazione dei tassi "legali" di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, in relazione al primo semestre 2026, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema della Banca centrale europea (BCE) è rimasto invariato al 2,15%, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* 20.1.2026 n. 15.

In relazione al periodo dall'1.1.2026 al 30.6.2026, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi confermati nella misura del:

- 14,15% (2,15% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
- 10,15% (2,15% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

##### ***Estensione a tutti i lavoratori autonomi***

Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "*Jobs Act* dei lavoratori autonomi"), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti "una libera professione".

##### ***Deroghe contrattuali***

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":

- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                            | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.2.2026 | Trasmissione dati acquisti dall'estero | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di gennaio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2026.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>    |
| 16.2.2026 | Versamento IVA mensile                 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio 2026;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |
| 16.2.2026 | Versamento IVA quarto trimestre 2025   | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "speciale" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025;</li> <li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell'eventuale acconto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16.2.2026 | Versamento ritenute e addizionali      | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2026;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                              | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segue     |                                          | Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16.2.2026 | Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR    | I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2025.<br>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16.2.2026 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025.<br>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS ( <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16.2.2026 | Premi INAIL                              | Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026.<br>Versamento in autoliquidazione 2025/2026 dei premi INAIL: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in unica soluzione;</li> <li>• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste 4 rate, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25.2.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT          | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di gennaio 2026, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> I soggetti che, nel mese di gennaio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi al mese di gennaio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                       | COMMENTO                                                  |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 28.2.2026 | Richiesta agevolazione contributi | Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fi- |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO                                       | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segue    | INPS artigiani e commercianti                     | scale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2026 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2025.<br>In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2025, l'agevolazione si applicherà anche nel 2026: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ove permangano i requisiti;</li> <li>• salvo espressa rinuncia del beneficiario.</li> </ul> |
| 2.3.2026 | Variazione richiesta di rimborso in compensazione | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2025 e IRAP 2025, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in opzione per la compensazione del credito.                                                                                                                                                                                                                             |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO                                           | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.2026 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA         | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2025;</li> <li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.<br>La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026). |
| 2.3.2026 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche      | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2025. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.3.2026 | Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni | I soggetti che, nel 2025, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare la loro registrazione cumulativa;</li> <li>• versare la relativa imposta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3.2026 | Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025         | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2025, la cui scadenza del termine era l'1.12.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3.2026 | Registrazione contratti di locazione                  | Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2026 e al pagamento della relativa imposta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue</i> |             | <p>di registro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2026.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p> |